



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FROSINONE**

IL PRESIDENTE F.F. DELLA COMMISSIONE

| | |
|-------------|-----------|
| Decreto n. | 8 /2020 |
| Prot. n. RU | 9509/2020 |

VISTO l'art. 27 del D. L. 28.10.2020 n.137 (pubblicato in G.U. il 29.10.2020) che nei primi due commi, fra l'altro, dispone:

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (31.01.2021 ndr), lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Sentito il direttore, dr.ssa M. A. Nobili, ed avuta assicurazione sulla possibilita' di procedere con collegamento da remoto alla trattazione delle udienze calendarizzate fino al 31.01.2021;

Ritenuto che, al fine di tutela della salute delle persone (parti e loro difensori, consulenti) che debbono e possono partecipare alle udienze, appare opportuno procedere alla trattazione "da remoto" (con collegamento telematico all'Ufficio ove siede la commissione e presenza il segretario);

Ritenuto, che per i termini previsti dalla norma e per le necessità di comunicazione del presente provvedimento nonché per l'organizzazione anche temporale dei collegamenti, non potranno tenersi le udienze già calendarizzate per la settimana dal 2 al 7 novembre 2020;

DISPONE

- Che i procedimenti fissati per le udienze già calendarizzate per la settimana dal 2 al 7 novembre 2020 siano rinviati a nuovo ruolo;
- Che, con decorrenza dall'udienza calendarizzata per il 9 novembre 2020 e per le udienze successivamente calendarizzate fino al 31.01.2021, si proceda con collegamento telematico da remoto;
- Che la segreteria proceda alle comunicazioni previste a' sensi dell'art.27 comma primo del Dl. N.137/2020, e perciò, in particolare : comunicare il presente decreto alle parti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o per la camera di consiglio; comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento.

Manda al Direttore ed alla Segreteria per l'attuazione per quant'altro di competenza nonché per la massima diffusione di quanto disposto e, comunque, per la Comunicazione del provvedimento ai Presidenti di sezione, ai Vice Presidenti di sezione, ai magistrati tributari in servizio, a tutto il personale amministrativo in servizio, all'Agenzia per le Entrate di Frosinone, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Frosinone e, per conoscenza, agli organi giurisdizionali ed amministrativi sovraordinati.

Frosinone,30 ottobre 2020

IL PRESIDENTE F.F.

DOTT. ADOLFO COLETTA

